



REGIONE DEL VENETO

QUINTA LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE

PROGETTI DI LEGGE - ATTI - DOCUMENTI

PROGETTO DI LEGGE N. 367

(DGR 58/DDL del 7 dicembre 1993)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della Giunta regionale

NORME IN MATERIA DI USI CIVICI

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO	
SEGRETERIA ASSESSORATO	
AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA E FORESTE	
D. D. L. C. 393	
Prot. n.	2529/93

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 dicembre 1993.

Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e QUARTA e ai Consiglieri regionali il 24 dicembre 1993.

NORME IN MATERIA DI USI CIVICI

Relazione

PREMESSA

A seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di usi civici, completato con il DPR n. 616/1977, si è resa certamente necessaria all'emanazione da parte regionale di una legge organica in una materia che è venuta ad assumere importanza sempre maggiore ai fini della valorizzazione e della tutela di un ingente patrimonio agro-silvo-forestale, che si fa ascendere complessivamente ad oltre 150.000 ettari pari a circa un decimo della superficie agraria e forestale della Regione.

Pur in assenza di una legge quadro, che consenta di superare in modo più agevole certe strettoie connaturate ad una legge che ha ormai superato i sessantanni di vita e che si calava in una realtà economico-sociale ora radicalmente mutata, l'iniziativa regionale non può essere differita in quanto le Regioni sono chiamate sia ad armonizzare i principi fondamentali della legge in materia di usi civici 16 giugno 1927, n. 1766, con le esigenze e con le realtà consolidate che discendono dalle particolari caratteristiche e situazioni locali, sia ad assicurare una tutela penetrante alle terre di uso civico, anche alla luce della loro valorizzazione paesistico-ambientale conseguente alla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Pur considerando il processo di delega che la Regione sta attuando verso gli enti locali, nel caso specifico, data la particolarità della materia, si ritiene di mantenere inalterata la competenza regionale e di riconoscere alla struttura regionale che opera tale settore una maggiore qualificazione.

Le motivazioni sono essenzialmente di due tipi:

- 1) ottimizzazione dell'operato ed esecuzione immediata delle operazioni di riordino della materia.*
- 2) Economicità dei lavori.*

Ottimizzazione dell'operato

La Regione Veneto, attraverso il Dipartimento foreste, ha creato un ufficio regionale che negli anni ha visto crescere la propria professionalità grazie alla partecipazione del personale a corsi e convegni nazionali, a studi e dibattiti interregionali nonché a scambi professionali con esperti di settore quali docenti universitari e avvocati di chiara fama.

La materia infatti richiede non solo specifiche conoscenze tecnico-amministrative nel settore agro-silvo-pastorale, ma anche conoscenze di carattere storico, giuridico e giurisprudenziale. Pertanto l'ufficio regionale è cresciuto negli anni acquisendo quelle conoscenze che permettono di fornire ai comuni adeguato supporto tecnico e che permettono alla Regione stessa di operare concretamente in un difficile settore che tocca non solo interessi pubblici ma molto spesso anche interessi privati.

Qualora si dovesse ipotizzare il trasferimento della materia a province e/o comuni, le eventuali strutture che nascerebbero non garantirebbero oggi quella professionalità e quella competenza indispensabile per procedere alle operazioni di riordino. Infatti si dovrebbe attendere che le neo strutture ripercorressero la strada che gli uffici regionali hanno compiuto in questi anni con il risultato che oggi verrebbe affidato a personale non sufficientemente preparato lo svolgimento di operazioni tecniche e amministrative che al contrario richiedono esperienza e conoscenza e specie per la fase iniziale delle operazioni di accertamento richiedono la chiarezza di idee e uniformità di giudizi.

Economicità dei lavori

Le operazioni di riordino degli usi civici partono dalla fase di accertamento degli stessi, alla successiva verifica delle occupazioni abusive, alla conseguente scelta di risolvere tali occupazioni

tramite sanatorie, sclassificazioni e/o reintegre, ed infine alla classificazione delle terre a coltura agricola o a coltura pascoliva e boschiva. Le operazioni suddette richiedono un notevole sforzo economico che oggi ancora di più appare difficilmente sostenibile dalle amministrazioni locali.

Per tale motivo la Regione ha valutato che incentivando l'avvio degli accertamenti con un contributo fino al 50 per cento della spesa relativa, permette al comune interessato di superare la prima fase e di giungere con facilità all'individuazione del demanio collettivo da sottoporre o sanatoria o sclassificazione o a reintegra, operazioni queste che presentano per il comune un ritorno economico abbastanza veloce e comunque tale da autofinanziare l'ultima fase relativa alla classificazione a categoria.

Passare oggi la materia agli enti locali vuol dire far perdere ai comuni la possibilità di usufruire di questo incentivo che la Regione sulla scorta della propria esperienza ritiene invece determinante per non vanificare gli obiettivi della presente legge.

Infine la Regione possiede un sistema informativo di gestione delle terre di uso civico che una volta implementato dall'archivio dati delle terre di uso civico e dalla cartografia regionale, così come previsto dall'articolo 3 fornirà entro un anno tutti i dati che invece potrebbero essere acquisiti in tempi molto più lunghi o non acquisiti del tutto.

Per tali motivi la materia viene mantenuta di competenza regionale e in tale ottica vanno letti i 13 articoli che consentono l'ordinato svolgimento dell'azione amministrativa in materia di usi civici nel territorio regionale.

DEFINIZIONE DELLA MATERIA, AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ DELLA LEGGE E SERVIZIO REGIONALE DELLE TERRE DI USO CIVICO

Articolo 1

Gli usi civici sono disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 che ha approvato il regolamento per la esecuzione della legge, dalla legge 26 febbraio 1930, n. 1078, che reca norme sulla definizione delle controversie in materia di usi civici e dalla legge 17 aprile 1957, n. 278 relativa alla costituzione dei comitati frazionali, e rappresentano, pur in mancanza di una definizione normativa, i diritti spettanti a una collettività, organizzata o no in una persona giuridica pubblica a sé ma comunque concorrente a formare l'elemento costitutivo di un comune o di altra persona giuridica pubblica, ed ai singoli, che la compongono, e consistenti nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi e dalle acque di un determinato territorio.

Secondo un orientamento diffuso, si dovrebbero distinguere, anche sotto il profilo terminologico, due diverse situazioni: da un lato gli usi civici che gravano su terre che appartengono a soggetti diversi dagli utenti - di regola, soggetti privati - e che costituiscono diritti delimitati nella loro natura e contenuto, esercitati su un fondo che si presenta agli utenti come alieno; dall'altro lato diritti dominicali, intesi come manifestazione di proprietà collettiva su cosa propria, cioè su beni di comuni o associazioni agrarie.

Il concetto di proprietà collettiva che è spesso applicato agli usi civici è però estraneo, se applicato alla materia in esame, alla tradizione storica e giuridica della Regione Veneto, dove sin dal decreto italico 25 novembre 1806 i beni che ne erano gravati sono stati imputati ai comuni; conseguentemente, la proprietà dei beni è stata riconosciuta ai comuni e gli usi civici ai cittadini utenti.

Per questo, nel rispetto della tradizione particolare della Regione, nel testo di legge che si propone si è pensato di preferire ad altre locuzioni quella di "terre di uso civico" che è la più coerente con il tenore testuale della legge statale in materia di usi civici, e di definire gli usi stessi, all'articolo 1, con riferimento all'ambito di applicazione.

Articolo 2

L'articolo 2 enuncia le finalità che dovranno essere perseguite dalla Regione Veneto nella sua specifica sfera di attribuzioni.

Innanzitutto l'accertamento dell'esistenza di terre di uso civico.

Tale operazione diventa lo strumento, insieme, di tutela dei diritti delle popolazioni uenti e del diritto di tutti a che sia assicurato in modo adeguato la ordinata circolazione dei beni.

Quindi, il recupero delle terre di uso civico alle finalità agro-silvo-pastorali che hanno ispirato il legislatore del 1927 e che si coniugano felicemente, nella situazione attuale, con la nuova, tutela imposta con la legge 8 agosto 1985, n. 431.

Infine, la valorizzazione delle terre di uso civico quale strumento di crescita delle popolazioni delle zone alpine, di incremento della forestazione e della zootecnica di montagna, di tutela e valorizzazione ambientale.

Articolo 3

L'articolo 3 prevede l'istituzione del servizio regionale per l'amministrazione delle terre di uso civico, che è chiamato a compiere gli atti istruttori e preparatori necessari per consentire alla Giunta regionale il corretto esercizio delle funzioni amministrative trasferite.

Presso tale servizio è prevista la creazione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, dell'archivio delle terre di uso civico contenenti tutti i dati delle stesse che verrà supportato dalla relativa cartografia della quale verrà curato annualmente il suo aggiornamento.

ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI TERRE DI USO CIVICO

Articolo 4

L'articolo 4 disciplina l'accertamento dell'esistenza di terre di uso civico.

Quello dell'accertamento, o del mancato accertamento, è uno dei nodi di fondo ancora irrisolti della materia, in quanto solo con l'individuazione - che deve essere sollecita, definitiva e facilmente conosciuta da tutti - dell'esistenza di terre di uso civico si può procedere nel senso del riordinamento, del recupero e della valorizzazione di questi beni.

Infatti, a circa sessant'anni dall'entrata in vigore della legge n. 1766/1927 in molte Regioni l'eventuale natura civica delle terre non è stata accertata in modo chiaro; e la mancata conclusione delle verifiche, che costituiscono l'unico accertamento definitivo dell'esistenza di usi civici, insieme a quello che può avvenire in sede giurisdizionale, espone gli acquirenti di beni di remota o possibile natura civica ed i loro aventi causa al rischio di un successivo accertamento dell'esistenza degli usi e dei vincoli che ne discendono.

Questo costituisce un limite obiettivo all'esigenza di assicurare la ordinata circolazione dei beni e di garantire che non si creino affidamenti incolpevoli di eventuali acquirenti di buona fede o di altri soggetti.

L'accertamento deve precedere ogni altra operazione e deve essere completo; deve cioè riferirsi all'esistenza degli usi civici sul territorio, alla loro natura ed alla loro estensione. In questo modo si avranno tutti gli elementi necessari per procedere alle operazioni successive di recupero, di tutela e di valorizzazione e ridurre ad ipotesi solo marginali la riapertura delle operazioni di accertamento in sede amministrativa o la contestazione in sede giurisdizionale.

Il procedimento descritto all'articolo 4 prevede, in termini necessariamente brevi (sei mesi) dall'entrata in vigore della legge, la trasmissione ai comuni da parte della Regione di elenchi di terre di uso civico formati in base alle verifiche già attuate. Prevede inoltre ampie forme di pubblicità di questi elenchi da parte del comune in modo da consentire a tutti di averne notizia, la presentazione alla Regione da parte dei comuni interessati di ogni notizia sullo stato delle terre elencate e sulle altre terre suscettibili di accertamento, insieme alla segnalazione di occupazioni abusive in atto.

L'articolo prevede l'intervento della Regione diretto a promuovere le reintegre delle terre verificate ed occupate abusivamente, le verifiche per le terre suscettibili di accertamento, la formazione di inventari di terre civiche già accertate, di quelle sottoposte a verifica e di quelle verificate con esito negativo.

La Giunta regionale può incentivare l'avvio delle operazioni istruttorie e/o peritali anche tramite la concessione di un contributo ai comuni interessati fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile.

Gli inventari prodotti dalla Giunta regionale saranno trasmessi ai comuni, affissi all'albo, pubblicati nel Bollettino regionale e depositati presso il commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede a Venezia, in modo da assicurarne la maggiore conoscenza e conoscibilità.

ASSEGNAZIONE DELLE TERRE A CATEGORIA, CONVALIDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE E AL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE, SANATORIA EDILIZIA E SCLASSIFICAZIONE DEI TERRENI

Questo gruppo di articoli 5, 6, 7 disciplina le operazioni di riordinamento delle terre di uso civico per la loro successiva gestione.

Articolo 5

L'articolo 5 opera nel contesto dei principi posti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 che prevede l'assegnazione delle terre di uso civico alle due categorie: a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria; la possibilità di alienare o di mutare la destinazione, delle terre di categoria a); la necessità di ripartizione delle terre di categoria b) in quote, da assegnare alle famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione.

Quanto alle terre agricole, l'esperienza delle quotizzazioni, dove è stata realizzata, è fallita e certo la parcellizzazione delle terre non risponde più alle attuali esigenze dell'agricoltura industrializzata e moderna; per questo si è ritenuto, sull'esempio di alcune leggi regionali in vigore, di adottare la soluzione della sospensione delle quotizzazioni, in attesa di nuove soluzioni normative da parte dello Stato, che siano al passo con la situazione attuale.

*Pertanto, sospese le quotizzazioni, la soluzione più coerente alle finalità che la Regione vuole perseguire con il presente disegno di legge è quella di conservare tali terre di categoria b) al regime di uso civico e alla destinazione agricola che è loro propria, secondo forme di utilizzazione che ne X
garantiscono l'utilizzazione produttiva e la tutela.*

Infine, con norma di particolare valore in una Regione che, come il Veneto, è fortemente connotata in senso turistico, si è disposto anche che il mutamento di destinazione e l'alienazione delle terre di uso civico possono essere autorizzati, oltre che nell'ambito delle finalità agro-forestali richiamate dagli articoli 39 e 41 del regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, anche per finalità pubbliche o di interesse pubblico, tenendo conto anche delle previsioni dei piani paesaggistici o di assetto del territorio vigenti.

Articolo 6

Sempre relativamente alle operazioni preliminari di riordinamento della materia, va osservato che talvolta si è proceduto ad emanare, anche da parte dello Stato, provvedimenti di autorizzazione all'alienazione o al mutamento di destinazione pur in mancanza di formale provvedimento di assegnazione a categoria, in quanto sembrava pacifica la naturale destinazione delle terre. Pertanto col presente articolo 6 si è ritenuto compito della Regione darsi carico di trovare soluzioni adeguate, all'interno del sistema di principi posti dalla legge usi civici e dalle altre leggi dello Stato.

Il modello di soluzione adottato, anche sull'esempio di altre leggi regionali già in vigore, è quella della convalida dell'atto di autorizzazione all'alienazione o al mutamento di destinazione adottato in difetto di previa assegnazione a categoria, nei soli casi di atti negoziali di trasferimento stipulati e trascritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 7

Il presente articolo definisce altri due aspetti delle operazioni di riordino indispensabili per giungere ad una razionale gestione delle terre di uso civico e cioè la sanatoria edilizia e la scalassificazione dei terreni.

Il problema della sanatoria dell'abusivismo edilizio di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni - è affrontato dall'articolo 7 con la clausola che per il

conseguimento della sanatoria edilizia è necessario il rilascio da parte della Giunta regionale dell'autorizzazione all'alienazione o al mutamento di destinazione.

In merito occorre rilevare che il testo originario dell'articolo 32, quarto comma della legge n. 47/1985 si limitava a disporre che per le opere costruite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abilitasse al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria era subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.

Successivamente nel testo modificato dalla legge di conversione n. 68/1988, è stato introdotto un secondo periodo al quarto comma dell'articolo 32; esso pertanto ora detta: "La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quella delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato".

Con questa norma il legislatore statale ha inteso contemperare le esigenze del condono, che ha come presupposto la disponibilità del suolo, con quelle della conservazione allo Stato e agli altri enti territoriali delle loro proprietà, che possono essere date in concessione in uso nel rispetto di un preciso limite - tre volte l'area coperta.

Si pone quindi il problema della compatibilità dell'alienazione prevista dalla legge sugli usi civici con la disposizione della legge statale di modifica della disciplina del condono edilizio, che menziona unicamente la concessione all'uso del suolo anche per le terre di uso civico e non menziona l'alienazione di esso.

Conseguentemente, si può ritenere che la norma statale si sia limitata a disciplinare la sola ipotesi generale di concessione all'uso del suolo di proprietà dello Stato o di altri enti territoriali sul quale sono state edificate le opere abusive, inserendo in questa prospettiva generale anche l'ipotesi delle terre di uso civico.

Resta tuttavia consentito di operare anche attraverso l'autorizzazione all'alienazione ai sensi della legge usi civici, articolo 12 e del regolamento, articolo 39, in quanto ne ricorrano i presupposti; e questa soluzione che è aderente ai principi generali delle leggi statali in materia è certo più corrispondente alle istanze sociali che la legge sul condono edilizio ha inteso tutelare consentendo di conseguire la concessione in sanatoria di opere pur abusive.

In questa prospettiva, pertanto va letto il presente comma 1 dell'articolo 7 che prevede l'autorizzazione, sia all'alienazione che al mutamento di destinazione, quale presupposto per il conseguimento del condono edilizio.

Infine, per altre fattispecie più generali e nella prospettiva della regolarizzazione di situazioni di fatto ormai consolidate e irreversibili ma contrastanti con il vincolo agro-silvo-pastorale previsto per le terre di uso civico, si è ritenuto di fare ricorso a una soluzione di sanatoria fondata sul modello della scalssificazione dei beni demaniali (articolo 829 codice civile), cioè di un atto di natura meramente dichiarativa che accerta la perdita delle caratteristiche che qualificavano i terreni come beni di cd. "demanio collettivo", con il conseguente passaggio dei beni al regime dei beni patrimoniali.

Una norma analoga contenuta nella legge regionale Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 ha già superato il vaglio della corte costituzionale (sentenza n. 511 del 19-30 dicembre 1991) e pertanto la soluzione adottata nel presente disegno di legge è già sperimentata con successo e consente di operare in modo celere e sicuro per razionalizzare le situazioni già in atto in modo irreversibile.

AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE E AL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE, PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE TERRE DI USO CIVICO, FORME ORGANIZZATIVE DI UTILIZZAZIONE DELLE TERRE CIVICHE DI CATEGORIA A), VIGILANZA

Questo gruppo di articoli - 8, 9, 10 e 11 - garantisce la corretta gestione delle terre di uso civico, inserendole nella pianificazione di sviluppo regionale secondo la loro specificità.

Articolo 8

Questo articolo detta disposizioni in merito alla richiesta e al rilascio dell'autorizzazione circa l'alienazione ed il mutamento di destinazione delle terre di uso civico.

Distingue due casistiche diverse e cioè, una quando si è in presenza del piano di utilizzo di cui all'articolo 9; l'altra in assenza di tale piano.

Nel primo caso, sia il comune interessato al rilascio dell'autorizzazione che la Giunta regionale concedente devono operare nel rispetto del Piano di utilizzo.

Le autorizzazioni sono rilasciate per finalità agro-forestali e per finalità di interesse pubblico. Queste ultime devono essere ben specificate nel piano di utilizzo. In assenza del piano di utilizzo la Giunta regionale autorizza alienazioni e mutamenti di destinazione sentite province e comunità montane competenti per territorio.

Le somme introitate dal comune a seguito delle alienazioni o dei mutamenti suddetti devono essere destinate alla realizzazione di opere pubbliche.

I beni riacquisiti dall'ente originario perché a lui retrocessi, tornano al regime giuridico proprio degli usi civici.

Articolo 9

L'articolo 9 prevede un piano di utilizzo delle terre di uso civico, redatto in base alle verifiche demaniali e alla ricognizione degli usi in esercizio e approvato dalle provincie e dalle comunità montane per i territori di rispettiva competenza.

Tale piano terrà conto delle proposte di utilizzazione presentate dagli enti gestori e dei pareri dell'organo consultivo per i beni ambientali e, per i beni compresi nei parchi naturali, degli organi preposti alla gestione di essi.

Tale piano indicherà le utilizzazioni prioritarie delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale individuando le zone a vocazione forestale, quelle a vocazione pascoliva e quelle a vocazione zootecnica, o ad altra eventuale vocazione con particolare riferimento alla tutela ambientale e al turismo; le superfici da riservare all'esercizio degli usi civici o altre soluzioni alternative, le disponibilità finanziarie destinate a comuni, amministrazioni frazionali e cooperative, nonché coltivatori singoli o associati, per la valorizzazione produttiva e ambientale delle terre di uso civico; le forme e i criteri di utilizzazione anche attraverso concessione a terzi.

L'approvazione del suddetto piano deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ad avvenuto riordino delle terre di uso civico. Fino all'approvazione di tale piano le provincie e le comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, adottano singoli piani e programmi di gestione delle terre di uso civico, nel rispetto della presente legge e li trasmettono alla Giunta regionale.

Articolo 10

L'articolo 10 dispone in ordine alla gestione delle terre di categoria A). La gestione avverrà da parte dei comuni o delle amministrazioni separate dei beni civici, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni in quanto compatibili, nonché attraverso concessioni ad utenza di terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo al quale le terre stesse sono destinate per legge, in favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel comune.

Infine l'articolo 10 ribadisce il vincolo di destinazione dei proventi derivanti ai comuni a qualsiasi titolo della gestione delle terre di uso civico al proseguimento delle finalità di cui alla presente legge, e in particolare all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione anche ambientale delle terre di uso civico.

Articolo 11

L'articolo 11 sancisce quali sono i soggetti preposti alla vigilanza contro occupazioni, manomissioni e danneggiamento delle terre di uso civico riconosciute tali.

Il Presidente della provincia o della comunità montana competente per territorio emette entro 60 giorni l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 12

L'articolo 12 riporta la norma finanziaria in base alla quale è possibile avviare tutte le operazioni di competenza regionale atte a perseguire le finalità della presente legge.

Articolo 13

L'articolo 13 prevede l'abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "legge forestale regionale".

NORME IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite alle Regioni con DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e con DPR 24 luglio 1977, n. 616, disciplinate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377 e dalla legge 17 aprile 1957, n. 278, sono esercitate dalla Regione Veneto secondo le disposizioni della presente legge.

2. Sono terre di uso civico ai fini della presente legge quelle provenienti dalla liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, le terre possedute da comuni o frazioni soggette all'esercizio degli usi civici, le terre derivanti da scioglimento di promiscuità, da permuta con altre terre di uso civico, da conciliazioni nelle materie regolate dalla legge n. 1766/1927, da acquisti ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 1766/1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché da provvedimenti di estinzione di usi civici.

3. Sono inoltre assoggettate alla disciplina della presente legge le terre possedute da comuni o da frazioni anche di natura diversa da quelle di uso civico ma che costituiscono con esse un unico accorpamento, nonché le costruzioni realizzate su terre di uso civico.

Art. 2 - Finalità.

1. La Regione Veneto con la presente legge persegue la finalità di accertare la consistenza delle terre di uso civico per recuperarle all'uso previsto dalla legge n. 1766/1927, per garantire ad esse la tutela paesaggistica di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431 per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni delle zone alpine, all'incremento della forestazione e della zootecnia di montagna e di alta collina, alla tutela e valorizzazione ambientale.

Art. 3 - Servizio regionale delle terre di uso civico.

1. Presso il Dipartimento per le foreste e l'economia montana è istituito il servizio

regionale delle terre di uso civico che cura l'istruttoria dei procedimenti in materia di usi civici di competenza della Giunta regionale.

2. Presso il Servizio di cui al comma 1 è istituito, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'archivio delle terre di uso civico contenente tutti i dati relativi alle stesse.

3. La Giunta regionale cura la redazione e l'aggiornamento della carta tecnica regionale delle terre di uso civico.

Art. 4 - Accertamento degli usi civici.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, forma e trasmette successivamente ai comuni l'elenco delle terre di uso civico indicando i relativi dati catastali e il provvedimento di riconoscimento.

2. L'elenco successivamente è comunicato dai comuni ai comitati frazionali, se costituiti, ed è affisso all'albo pretorio per sessanta giorni. Gli interessati possono prenderne visione e presentare al competente comune le proprie osservazioni entro i successivi sessanta giorni.

3. Trascorsi i termini di cui al comma 2 i comuni, sentito il comitato frazionale se costituito, nei successivi sessanta giorni trasmettono alla Giunta regionale ogni notizia sullo stato delle terre di uso civico ricomprese nell'elenco ovvero esistenti nel proprio territorio. La comunicazione in ordine alle terre non ricomprese nell'elenco sostituisce la richiesta di promuovere il procedimento di verifica delle stesse.

4. Vanno segnalati alla Giunta regionale le occupazioni abusive delle terre o i possessi fondati su titolo illegittimo nello stesso termine di cui al comma 3.

5. Nei 90 giorni successivi, la Giunta regionale emana i provvedimenti di reintegra dei terreni nei casi di occupazioni abusive o di possesso fondato su titolo illegittimo, promuove le verifiche per le terre suscettibili di accertamento, dichiara concluse le operazioni di accertamento negativo, forma l'inventario delle terre di uso civico già accertate e delle terre per le quali è promossa la verifica o già verificate con esito negativo, indicando l'ente al quale esse appartengono, i dati catastali e la situazione di fatto nella quale si trovano.

6. La Giunta regionale provvede alla redazione dell'elenco e alla nomina dei periti e/o istruttori demaniali per il compimento delle operazioni di riordino degli usi civici, ivi comprese la determinazione delle loro competenze, incentivando l'avvio delle operazioni suddette anche attraverso la concessione di un contributo, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, ai comuni interessati.

7. Le terre in promiscuità di cui all'articolo 8 della legge n. 1766/1927 sono iscritte negli inventari in capo a tutti gli enti partecipanti alla stessa.

8. Gli inventari sono trasmessi ai comuni per essere affissi nell'albo pretorio e al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale regionale.

Art. 5 - Assegnazione a categoria.

1. La Giunta regionale assegna con proprio provvedimento le terre di uso civico a una delle categorie previste dall'articolo 11 della legge n. 1766/1927.

2. L'autorizzazione all'alienazione delle terre e al mutamento di destinazione è concessa soltanto per i terreni assegnati alla categoria a).

3. Le terre assegnate alla categoria b), la cui ripartizione è sospesa fino alla redazione del piano tecnico di sistemazione previsto dall'articolo 13 della legge n. 1766/1927, possono essere gestite temporaneamente a norma dell'articolo 15 della stessa legge.

Art. 6 - Convalida delle autorizzazioni.

1. La Giunta regionale convalida le autorizzazioni all'alienazione o al mutamento di destinazione di terre di uso civico rilasciate in assenza di assegnazione a categoria quando l'atto di alienazione è stato stipulato e trascritto ovvero quando il mutamento di destinazione è stato realizzato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale emana il provvedimento di convalida dopo aver valutato le finalità di pubblico interesse connesse alle autorizzazioni da convalidare.

Art. 7 - Sanatoria edilizia e sclassificazione dei terreni.

1. Le opere realizzate su terreni di uso civico senza la prescritta autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione possono ottenere la sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, previo rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 5 della presente legge.

2. La Giunta regionale, su richiesta motivata del comune interessato, che delibera sentito il comitato frazionale se esistente, può disporre la sclassificazione di terre di uso civico che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazioni improprie ormai consolidate.

Art. 8 - Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione.

1. Il comune, al fine di alienare o mutare di destinazione terre di uso civico, deve richiedere, sentiti i comitati frazionali se costituiti, e nel rispetto del piano di utilizzo, di cui all'articolo 9, l'autorizzazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del relativo regolamento.

2. La Giunta regionale autorizza il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre di uso civico per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del regolamento approvato con regio decreto n. 332/1928 ovvero per altre finalità di interesse pubblico, in conformità del piano di utilizzo delle terre di uso civico o, in mancanza di questo, sentite le province o le comunità montane per i territori di rispettiva competenza.

3. I beni riacquistati dall'ente originario, per effetto della retrocessione o dell'esercizio della prelazione, tornano al regime giuridico proprio degli usi civici.

4. Le somme introitate dal comune a seguito dalle alienazioni e dai mutamenti di destinazione di terre di uso civico sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche.

Art. 9 - Piano di utilizzo delle terre di uso civico.

1. Le provincie e le comunità montane, per il territorio di rispettiva competenza approvano il "piano di utilizzo delle terre di uso civico", entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque ad avvenuto riordino delle terre di uso civico di propria competenza.

2. Il piano, nel garantire i diritti sulle terre di uso civico e rispettando gli obiettivi della programmazione regionale in agricoltura, indica:

- a) le utilizzazioni prioritarie delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell'ubicazione, individuando le zone a vocazione forestale, pascoliva, zootecnica e specificando altresì le zone che possono avere una utilizzazione diversa;
- b) le superfici da riservare, secondo le effettive esigenze degli utenti e nei limiti fissati dall'articolo 1021 del codice civile, all'esercizio degli usi civici di carattere essenziale da parte degli aventi diritto, o, in alternativa, le soluzioni più opportune da adottare nell'interesse della generalità della popolazione;
- c) le disponibilità finanziarie necessarie da destinare alla valorizzazione delle terre di uso civico, con l'individuazione degli interventi prioritari;
- d) le forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico appartenenti alla categoria A) ricomprese nell'articolo 10 della presente legge.

3. Fino all'approvazione del piano le provincie e le comunità montane adottano per singoli comuni piani e programmi di gestione delle terre di uso civico.

4. Il piano di utilizzo e i singoli piani di cui al comma 3 sono trasmessi alla Giunta regionale.

Art. 10 - Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico di categoria A).

1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria A) sono gestite:

- a) dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni civici, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, in quanto compatibile;
- b) mediante concessione delle terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per legge, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel comune nel cui territorio si trovano le terre.

2. I proventi introitati dai comuni nella gestione delle terre di uso civico sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse.

Art. 11 - Vigilanza.

1. Al fine di tutelare le terre di uso civico, delle quali non è contestata la natura, dalle occupazioni, manomissioni e danneggiamenti, la vigilanza spetta ai comuni e alle frazioni, agli agenti del corpo forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, alle guardie giurate volontarie nonché al personale regionale di cui all'articolo 4 legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.

2. Il Presidente della provincia o della comunità montana competenti per territorio ordina, entro il termine di 60 giorni dalla denuncia dei fatti, il ripristino delle terre manomesse o di quelle danneggiate nonché il rilascio delle terre occupate.

Art. 12 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con stanziamenti che verranno autorizzati a partire dall'esercizio finanziario 1994, ai sensi degli articoli 32 e 32bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 sul capitolo di nuova istituzione n. denominato "Contributo ai comuni per le operazioni di riordino in materia di usi civici, di cui all'articolo 4".

Art. 13 - Abrogazione.

1. L'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è abrogato.
